

AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curata da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it

Mese di OTTOBRE 2008

Sommario:

Notizie varie
Dal notiziario On-line del CNN
Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Dalla Lista Sigillo
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Scadenario
Segnalazione di giurisprudenza
Giurisprudenza tributaria
Diritto internazionale
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Segnalazioni di siti web e programmi
Agenda di incontri di interesse notarile

Notizie varie

PRESELEZIONE INFORMATICA

Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Avviso (GU n. 77 del 3-10-2008)

Comunicazione relativa alla delibera, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 della Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti

La Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, e successive modifiche, ha deliberato di apportare le seguenti soppressioni e correzioni all'archivio informatico dei quesiti pubblicati nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 58 del 25 luglio 2008.
Vedere Allegati da pag. 6 a pag. 11 della G.U.

In scadenza i certificati di firma digitale 2005: attivate la nuova "smart card"

Nella prima metà di novembre p.v. sono in scadenza circa il 60% dei certificati di firma digitale della precedente CA (nella prima settimana di novembre scadranno 1121 certificati, nella seconda 1726, nella terza 688).

Chi non lo avesse già fatto, verifichi la scadenza del proprio certificato di firma digitale e provveda ad attivare la nuova smart card che ha ricevuto nei giorni scorsi.

Se la "smart card" è stata attivata nel corso del 2005, infatti, probabilmente è tra quelli in scadenza poiché il certificato ha una validità di 3 anni.

Le istruzioni per verificare la scadenza del certificato con securSign 3.2.3 sono contenute nella Guida rapida "Come attivare la nuova smart card "notaio" che è disponibile nell'area Assistenza del sito ca.notaariato.it

Chi non avesse ancora ricevuto la nuova smart card (Notartel ha effettuato la spedizione delle carte a tutti i notai e dei codici ai relativi distretti nei giorni 8, 9, 10 settembre 2008) contatti al più presto il Suo Distretto per richiedere l'eventuale invio di un duplicato.

Dal notiziario On-line del CNN

1 ottobre	<p>Studio n. 152-2008/T Profili fiscali ai fini dell'imposizione diretta del trasferimento in Italia della sede di una società estera Lo studio tratta dei seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Le imposte sul reddito e in particolare il valore fiscale da attribuire ai beni della società trasferita;- Altri profili ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi con particolare riguardo agli effetti temporali;- Profili dell'imposizione ai fini I.r.a.p.;- Alcune considerazioni sulla possibilità in base ai principi contabili di una valutazione ai valori correnti dei beni aziendali;- Imposte indirette e Iva;- Conseguenze del trasferimento di sede in Italia ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;- Profili ai fini dell'applicazione dell'Iva.
3 ottobre	<p><input type="checkbox"/> Materiali Esecuzioni Immobiliari</p> <p>Sono stati pubblicati dei "Materiali" (i Materiali sono lavori non ancora approvati dalle commissioni competenti per materia del Consiglio Nazionale, e quindi suscettibili di ulteriori modifiche) dedicati al tema delle esecuzioni immobiliari ed, in particolare, all'art.2855 del Codice Civile, con specifico riferimento alla</p>

	formazione del piano di riparto.
7 ottobre	<p>Gli "Orientamenti" del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Triveneto in materia di atti societari</p> <p>E' stato pubblicato sul notiziario il testo dei nuovi orientamenti (settembre 2008) in materia di deliberazioni assembleari di società di capitali elaborati dal Comitato Notarile Triveneto.</p> <p>Estratto degli orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari</p>
10 ottobre	<p>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>DECRETO 28 marzo 2008 (GU n. 237 del 9-10-2008)</p> <p>Dichiarazione delle superfici agricole ammissibili al regime di pagamento unico.</p>
13 ottobre	<p>DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008 , n. 155 (GU n. 237 del 9-10-2008)</p> <p>Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.</p> <p>Testo in vigore dal 9 ottobre 2008</p>
14 ottobre	<p>DECRETO-LEGGE 13 ottobre 2008 , n. 157 (GU n. 240 del 13-10-2008)</p> <p>Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.</p> <p>Testo in vigore dal 13 ottobre 2008</p> <hr/> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DECRETO 11 settembre 2008 (GU n. 240 del 13-10-2008)</p> <p>Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP.</p>
20 ottobre	<p><input type="checkbox"/> Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 1-2008/E (di Enrico Astuni)</p> <p>Brevi note sulla possibilità del debitore solidale non esecutato di offrire all'incanto</p> <p>Lo studio conclude per l'ammissibilità dell'offerta proposta dal condebitore dopo l'incanto, ex art. 584 c.p.c.. È "debitore" ai fini del processo esecutivo la sola parte assoggettata a esecuzione. La solidarietà nel debito non dà luogo a litisconsorzio necessario ai fini dell'esecuzione e quindi non attribuisce al condebitore non proprietario la veste di parte. Nonostante l'unicità del titolo e del pignoramento, le procedure rispettivamente iniziate nei confronti dei diversi condebitori conservano piena autonomia e non implicano che l'esecutato venga ad assumere la qualità di parte nel processo esecutivo che non lo riguarda direttamente.</p>
27 ottobre	<p><input type="checkbox"/> Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 7-2008/E</p> <p>Osservazioni sull'applicabilità dell'art. 40 legge 47/1985 nell'ambito del giudizio divisorio</p> <p>Lo studio ha concluso che l'ultimo comma dell'art. 40 Legge 47/85</p> <p>si applica certamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad immobili aggiudicati nell'ambito di procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali; - ad immobili assegnati al creditore (art. 588 c.p.c.) nel corso delle medesime procedure; - ad immobili aggiudicati nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione instaurato a seguito di pignoramento di quota di bene indiviso ex artt. 599, 600, 601 c.p.c.; <p>non si applica certamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla vendita, per atto negoziale, dei beni della comunione non comodamente divisibili (art. 720 c.c.) o per il pagamento dei debiti ereditari da parte dei coeredi (art. 719 c.c.) in sede di divisione; - alla vendita dei medesimi beni in sede di giudizio di scioglimento della comunione promosso da un convivente tra i soli partecipanti alla comunione; <p>restano ipotesi controverse di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il caso di alienazione dei beni in sede di giudizio divisionale promosso da un convivente, ma con la partecipazione dei creditori (della comunione o dei singoli conviventi); - il caso di alienazione in sede di giudizio divisionale promosso da un creditore di un convivente in surroga del proprio debitore. <p>CONDIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che si tratti di abuso sanabile, - che si tratti di abuso commesso nei termini di sanabilità (termine ultimo 31 marzo 2003), - in virtù di ragioni creditorie sorte in epoca antecedente la data di entrata in vigore dell'ultima legge sul condono (2 ottobre 2003), <p>Il professionista delegato prima di porre in vendita il bene dovrà verificare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) si tratti di immobili da aggiudicare nell'ambito di procedura esecutiva o di procedura divisionale instaurata a seguito di procedura esecutiva su quota del bene comune ex art. 601 ss c.p.c.; ⁽¹⁴⁾ b) le ragioni creditorie per cui si procede o interviene siano anteriori ad una certa data (secondo l'ultima legge di condono il 2 ottobre 2003); c) c) la data dell'abuso sia precedente ad una certa data secondo l'ultima legge di condono il 31 marzo 2003); d) d) la tipologia dell'abuso rientri tra i casi di sanatoria. <p>Queste verifiche potranno essere fatte anche mediante integrazione della relazione di CTU eventualmente chiesta al Magistrato Delegante e di esse si darà conto in avviso di vendita.</p> <p>Nel caso, poi, in cui sussistessero dubbi circa la commerciabilità del bene il professionista delegato dovrà rimettere gli atti al Giudice per le valutazioni più opportune.</p>
29 ottobre	<p>Materiali Antiriciclaggio Commento all'articolo 43 del d.lgs 231/2007 (M.Krogh)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cenni generali. 2. Le indicazioni fornite per la compilazioni dei moduli di segnalazione (provvedimento UIC del 24 febbraio 2006). 3. Le novità introdotte. Il ruolo degli ordini professionali nella segnalazione delle operazioni sospette.
31 ottobre	<p><input type="checkbox"/> Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 28-2008/E</p> <p>Successione durante il processo esecutivo e trascrizione del decreto di trasferimento</p> <p>L' studio approfondisce il caso in cui, dopo il pignoramento, e dunque in corso di espropriazione, muore l'esecutato; ci si chiede come possa essere assicurato il risultato della continuità delle trascrizioni a favore</p>

dell'acquirente in vendita forzata quando l'evento morte si sia verificato prima della pronuncia del decreto di trasferimento.

Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti da notai

<p>Quesito n. 187-2008/I</p>	<p>Società di persone, decesso del socio e mantenimento della denominazione</p> <p>E' stato chiesto se in una SNC in liquidazione per decesso del secondo socio e mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi debba essere modificata la ragione sociale, inserendo il nome del socio superstite.</p> <p>Il secondo comma dell'art. 2292 c.c. consente alla società di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.</p> <p>Riguardo al tema della della c.d. ragione sociale derivata la dottrina unanime ritiene addirittura spendibile la ragione sociale formata esclusivamente con il nome di ex soci.</p> <p>La norma costituisce una deroga al principio stabilito dal primo comma e può comportare, una compressione dell'affidamento dei terzi in ordine alla permanenza del rapporto sociale e alla connessa responsabilità.</p> <p>Tuttavia la portata applicativa del disposto che prevede che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sia inopponibile ai terzi che lo abbiano senza colpa ignorato, laddove non sia stato portato a loro conoscenza con mezzi idonei, pare riferibile solo ai casi di recesso e di esclusione e non anche al caso di morte del socio.</p> <p>L'irregolarità conseguente al mantenimento "non autorizzato" (dal socio receduto o dagli eredi del socio defunto) del nome di un soggetto ormai estraneo non comporta che questi (o i suoi eredi) debbano ritenersi vincolati, ma certamente può ingenerare confusione nei terzi, della quale, allora, dovranno considerarsi responsabili (sul piano patrimoniale) il socio o i soci rimasti che non provvedono alla modifica.</p> <p>Ciò, allora, dovrebbe normalmente implicare la necessità o di modificare la ragione sociale o di acquisire, ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 2292 c.c., il consenso del socio receduto o degli eredi al mantenimento della precedente denominazione.</p> <p>Quanto agli effetti derivanti dalla conservazione del nome del socio defunto nella ragione sociale, tuttavia, appare comunque difficilmente sostenibile il permanere della responsabilità illimitata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) del socio, laddove il fatto che ha dato origine alla sua uscita dalla compagine sociale sia stato pubblicizzato nel registro delle imprese (trattandosi di modifica del contratto sociale);b) in ogni caso dei suoi eredi, dipendendo lo scioglimento del rapporto sociale dal fatto della morte del socio. <p>Stando alla lettera della norma sembra configurarsi come un comportamento doveroso l'acquisizione del consenso ex art. 2292 comma 2, c.c., e, in mancanza di esso, l'espunzione del nome ed il cambiamento della ragione sociale; tuttavia, <u>non è previsto né un termine entro il quale provvedere, né una sanzione in caso di inerzia.</u></p> <p>Nel caso di specie, trattandosi di società in liquidazione ed operando il divieto di compiere nuove operazioni di cui all'art. 2279 c.c., appare difficile che in questa fase si possano instaurare nuovi rapporti debitorii, sicché, rimanendo la compagine creditoria - che fa riferimento alla ragione sociale così come è ora formata - sostanzialmente invariata, i rischi di pregiudizio dell'affidamento dei terzi appaiono ridotti.</p> <p>Per quanto concerne, invece, la posizione degli eredi, questi potranno consentire la conservazione del nome del <i>de cuius</i>, ovvero richiedere la espunzione dello stesso dalla ragione sociale.</p>
<p>Quesito n. 116-2008/T</p>	<p>Trattamento fiscale atto di costituzione d'ipoteca volontaria a garanzia della dilazione dei crediti iscritti a ruolo</p> <p>E' stato chiesto quale sia il trattamento tributario dell'atto di costituzione d'ipoteca volontaria a garanzia dei crediti iscritti a ruolo ai sensi dell' art. 19 del DPR 602/1973 (novellato da l'art. 1, comma 145 della legge 244/2008).</p> <p>Il limite al di sopra del quale il contribuente deve fornire una garanzia al fine di ottenere la dilazione di pagamento è stato portato a cinquantamila euro.</p> <p>Accanto alle forme di garanzia già contemplate (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria), è stata prevista la possibilità di "destinare" l'ipoteca già iscritta ai sensi dell'art. 77 del DPR 602 a garanzia della richiesta dilazione, ovvero di concedere, su autorizzazione dell'ufficio, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Si può ragionevolmente sostenere che la costituzione di garanzia possa essere ricompresa tra quelle "richieste dalla legge" di cui tratta l'articolo 5 della tabella allegata al TUR.</p> <p>IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>L'Ufficio ha risposto che l'atto di costituzione della garanzia ipotecaria prestata tanto dal debitore, quanto dal terzo datore al fine di ottenere la dilazione del credito iscritto a ruolo, rientra tra gli atti per cui non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al TUR (e neppure gli atti relativi alla cancellazione della garanzia ipotecaria saranno soggetti a registrazione).</p> <p>IMPOSTA IPOTECARIA</p> <p>In tema di imposta ipotecaria, non essendo possibile rinvenire una disposizione analoga a quella di cui all'art. 5 della tabella allegata al TUR, la costituzione della garanzia nonché la sua cancellazione saranno soggette secondo le regole ordinarie all'imposta ipotecaria nella misura, rispettivamente, del 2% (art. 6, tariffa allegata al d.lgs. 347/1990) e dello 0,50% (art. 13, tariffa allegata al d.lgs. 347/1990).</p> <p>La risposta di cui sopra è stata argomentata sulla scorta dell'art. 6, secondo periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, che stabilisce che è soggetta all'imposta proporzionale di</p>

	<p>registro con l'aliquota dello 0,50% la costituzione di garanzie reali e personali a favore di terzi se non richiesta dalla legge, solo ove si verificano due condizioni:</p> <p>1) che si tratti di garanzie a favore di soggetti terzi rispetto al rapporto obbligatorio;</p> <p>2) che non siano richieste dalla legge.</p> <p>In relazione a quest'ultima condizione la disposizione di cui all'art. 6 della tariffa appare simmetrica con quella contenuta dell'art. 5 della tabella allegata al TUR, il quale, tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, annovera le "garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito".</p> <p>Al fine di escludere l'obbligo di registrazione ex art. 5 menzionato (garanzie "legali" quanto a quelle "obbligatorie" ai fini dell'ottenimento di un provvedimento o della stipulazione di un contratto), la dottrina prevalente ha elaborato il principio generale per cui è sufficiente che la previsione della prestazione della garanzia sia contenuta in una disposizione normativa, anche se questa non ne imponga necessariamente la dazione.</p>
Quesito n. 494-2008/C	<p>Enti Ecclesiastici e beni culturali.</p> <p>Sono stati chiesti chiarimenti in tema di applicazione delle norme del codice dei beni culturali, come modificato in seguito al d.lgs. 62/2008, agli enti ecclesiastici: premesso che secondo l'art. 1 della Legge 22/1985 «gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato» è stato chiesto se ai fini della disciplina di cui al codice dei beni culturali gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rientrano nel primo comma (ossia tra le persone giuridiche senza scopo di lucro) o nel terzo comma dell'art. 10 del codice dei beni culturali (ossia tra le persone fisiche e le persone giuridiche con scopo di lucro).</p> <p>L'Ufficio Studi ha ritenuto di assimilare gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti alle persone giuridiche senza scopo di lucro ai fini della disciplina di cui al codice dei beni culturali.</p> <p>Perciò in caso di circolazione di un bene immobile culturale di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto devono applicarsi le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini dell'individuazione: la verifica (art. 12 del codice); - ai fini della circolazione: l'autorizzazione, che deve precedere il negozio di alienazione; - successivamente, laddove ne esistano i presupposti (fermo restando la denuncia): la prelazione.
Quesito n. 167-2008/T	<p>Cessione immobile strumentale inserito in Piano Urbanistico Particolareggiato (PuP)</p> <p>Premesso che le agevolazioni pup valgono solo nel caso di atto soggetto all'imposta di registro, risultando altrimenti applicabili le disposizioni ordinariamente previste per gli atti soggetti ad Iva (compresa la previsione del <i>reverse charge</i>) è dubbio quale sia il trattamento fiscale agli effetti dell'imposta ipotecaria e catastale.</p> <p>Si ricorda che la finanziaria per il 2008 oltre a confermare l'imposta di registro all'1%. Ha previsto la novità dell'imposta ipotecaria al 3%. Nulla è stato disciplinato con riferimento all'imposta catastale e, in mancanza di una disciplina specifica sui pup, si deve necessariamente applicare il disposto dell'art. 10 comma 1 e conseguentemente l'aliquota proporzionale dell'1%.</p> <p>L'art. 1 bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990 prevede due autonome fattispecie "disgiunte" da un ovvero: nella prima parte la fattispecie della cessione di immobili strumentali per cui è comunque dovuta l'imposta nella misura proporzionale; la seconda che concerne la cessione di immobili inseriti in pup (che troverà applicazione nel caso di atto soggetto a registro): ne emergono due possibili letture: o la cessione di immobile strumentale determina sempre la debenza dell'ipotecaria nella misura del 3% o per l'immobile inserito in pup può giungersi ad un risultato differente (imposta in misura fissa).</p> <p>Sul punto non risultano ad oggi pronunce della prassi amministrativa.</p> <p>Secondo l'Ufficio quando l'atto è soggetto ad Iva, sconta l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa in ragione del principio generale di alternatività, imposta catastale 1% stante il mancato richiamo della fattispecie pup come fattispecie con "autonomo regime ordinariamente previsto".</p>
Quesito n. 530-2008/C	<p>Problematiche relative al rapporto tra atto di aggiudicazione e contratto.</p> <p>Sono stati chiesti chiarimenti per un caso particolare in tema di applicazione del codice dei beni culturali: più precisamente se sia necessario procedere alla verifica di cui all'art. 12 del codice dei beni culturali nel caso di un bene assegnato per aggiudicazione ad un privato, il cui prezzo sia stato completamente pagato, ma il cui trasferimento non sia ancora stato formalizzato.</p> <p>In altri termini poiché il codice dei beni culturali nell'articolo sopra menzionato richiede come presupposto al fine dell'applicazione della normativa citata che il soggetto proprietario del bene sia uno dei soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, occorre verificare in quale momento si attua, nel caso in esame, il trasferimento del bene (al momento dell'aggiudicazione o in seguito alla stipula del contratto).</p> <p>Alla luce della dottrina e della giurisprudenza esposta, l'Ufficio si è espresso nel senso che appare possibile ritenere che l'aggiudicazione, quando è definitiva, equivale ad ogni effetto al contratto. In tale ipotesi la successiva stipulazione rappresenta una formalità ulteriore che nulla aggiunge alla esistenza e alla perfezione del vincolo contrattuale.</p> <p>Occorre, tuttavia, escludere, di volta in volta, che le parti abbiano voluto invece rinviare l'effetto definitivo al momento della stipula dell'atto di trasferimento (a tal fine potrebbe essere utile- ad esempio- fare riferimento al contenuto dell'avviso d'asta, del bando di gara o del verbale di aggiudicazione. In tali atti, potrebbe, infatti, risultare la volontà della amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo al momento successivo della stipulazione del contratto).</p>
Quesito n. 182-2008/I	<p>Trasferimento di partecipazioni di società personale avente ad oggetto l'esercizio provvisorio di farmacia caduta in successione.</p> <p>E' stato chiesto se sia possibile il trasferimento delle partecipazioni di una società di persone, avente</p>

	<p>ad oggetto l'esercizio provvisorio di una farmacia caduta in successione da parte degli eredi di un farmacista, in favore di due farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità.</p> <p>L'Ufficio ha ricordato che si ritiene in dottrina che la prosecuzione dell'esercizio provvisorio (biennale) della farmacia da parte di più coeredi dia comunque luogo ad un'impresa societaria: durante il periodo di gestione provvisoria da parte degli eredi sotto la direzione di un farmacista, si realizzerebbe una comunione incidentale che dà luogo necessariamente ad un'impresa societaria per il suo esercizio in forma collettiva sia pure in via eccezionale e temporanea, che resta però scollegato dalla titolarità del diritto di esercizio già ascritto al <i>de cuius</i>, ma esercitabile dai suoi eredi che non ne diventano titolari in senso proprio, restando lo stesso per così dire latente.</p> <p>Gli eredi potrebbero non solo subire passivamente una tale trasformazione della comunione ereditaria in una società di fatto per l'esercizio temporaneo della farmacia e che deve essere, comunque regolarizzata per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 11, D.P.R. n. 581/1995), ma anche costituire una regolare società di gestione per l'esercizio temporaneo della farmacia: il che non presuppone necessariamente il conferimento in società della relativa azienda, ma anche la semplice disponibilità della stessa per l'esercizio della relativa impresa da parte della società di gestione</p> <p>La società può essere costituita in forma di società di persone nella quale la farmacia può esser conferita in proprietà o in usufrutto dagli eredi per la durata della gestione temporanea consentita loro, prima di essere trasferita a uno degli eredi o a un terzo idoneo a rendersene cessionario.</p> <p>Dal complesso delle disposizioni normative può desumere un generale divieto di trasferimento delle partecipazioni della società per la gestione provvisoria, la cui titolarità è riservata agli eredi del farmacista defunto.</p> <p>Ma tale divieto non ha più ragione di porsi laddove il trasferimento sia volto proprio a far cessare la situazione di provvisorietà e a realizzare a pieno la finalità della norma, che è quella del subentro di un soggetto abilitato nella gestione "ordinaria" della farmacia.</p> <p>È tuttavia evidente come, una volta trasferite le quote di partecipazione, i nuovi soci dovranno procedere alla modificazione dell'oggetto sociale, facendo così cessare la sua "provvisorietà".</p> <p>L'Ufficio ha infine ricordato che il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale (art. 12, comma 3, della legge 475 del 1968) sicché "la vendita, come, più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o <i>mortis causa</i>, di una farmacia, non solo non consente all'acquirente, prima del riconoscimento, l'esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell'azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di un'autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva".</p>
<p>Quesito n. 197-2008/I</p>	<p>Oggetto sociale: attività finanziaria e consulenza in materia di investimenti "non nei confronti del pubblico"</p> <p>È stato chiesto un parere sulla legittimità di una clausola contenente l'oggetto sociale di una società, che unitamente all'attività immobiliare, preveda le seguenti attività:</p> <p>A) esercizio di attività finanziarie ex art. 106 T.U.B. (assunzione di partecipazioni; concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi; trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento; compensazione di debiti e crediti), in via non prevalente ed esclusivamente nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o di società controllate dalla stessa controllante e, quindi, di società operanti all'interno di un medesimo gruppo;</p> <p>B) prestazione, "non nei confronti del pubblico, di servizi di consulenza alle imprese, in materia di struttura e gestione finanziaria, di investimenti in strumenti finanziari, di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse finanziarie, di strategia finanziaria, industriale e commerciale, di organizzazione, pianificazione e controllo in ambito finanziario e commerciale ed industriale, di operazioni di ristrutturazione, concentrazione, cessione ed acquisizione di aziende ed imprese in genere, di attività amministrativo-gestionali".</p> <p>L'Ufficio ha ritenuto che la clausola non sia del tutto conforme alla legislazione speciale (punto B).</p> <p><u>ATTIVITA' FINANZIARIA</u></p> <p>Lo svolgimento delle attività contemplate nell'art. 106 T.U.B. nei confronti del pubblico è riservata, ed in tal caso l'oggetto sociale deve essere esclusivo: esso, cioè, può prevedere unicamente attività finanziarie (oltre a quelle di cui all'art. 106 T.U.B., anche altre attività finanziarie, purché si rispettino le riserve di attività previste dalla legge a favore di altri soggetti), nonché le attività "strumentali e connesse".</p> <p>Tuttavia, laddove tali attività non siano svolte nei confronti del pubblico, non opera la riserva, e dunque la società potrà operare anche in settori imprenditoriali diversi; se lo svolgimento delle attività di cui all'art. 106 T.U.B. non nei confronti del pubblico risultasse prevalente rispetto alle altre attività svolte, la società sarà tenuta all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 113 T.U.B.</p> <p>La verifica della "prevalenza" deve avvenire secondo le modalità di cui al D.M. 6 luglio 1994, e cioè verificando se in concreto, per due esercizi successivi, lo svolgimento delle attività di natura finanziaria risulti prevalente rispetto alle attività di natura diversa, esercitate dalla società (analizzando gli attivo e proventi), a nulla rilevando l'eventuale contraria enunciazione statutaria. In presenza del requisito della "prevalenza" la società sarà semplicemente soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'art. 113 T.U.B., circostanza che non comporta né la modifica dell'oggetto sociale, né la necessità di dotarsi di un capitale sociale più elevato, ma solo l'applicazione degli artt. 108, commi 1, 2 e 3 e 109 (quest'ultimo con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità ed indipendenza) del T.U.B.</p> <p>Siccome nel caso specifico, la società ha intenzione di svolgere la propria attività "esclusivamente nei confronti di società controllanti, controllate o collegate", tale formulazione riproduce esattamente il disposto del D.M. 6 luglio 1994, il quale prevede che, in deroga al principio generale (secondo il quale si considerano esercitate nei confronti del pubblico le attività finanziarie svolte nei confronti dei terzi</p>

	<p>con carattere di professionalità), tale modalità non configura operatività nei confronti di pubblico. Riguardo a questo primo punto si può concludere nel senso che appare consentito svolgere le attività di natura finanziaria, insieme ad attività di natura diversa (ad esempio immobiliare).</p> <p>CONSULENZA IN MATERIA FINANZIARIA E DI INVESTIMENTI</p> <p>Le attività di consulenza indicate <i>sub B</i>) non appaiono oggetto di riserva con una significativa eccezione, la prestazione di "consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari". Tale attività, se svolta professionalmente nei confronti del pubblico, risulta essere soggetta a riserva (ex art. 18 T.U.F.) a seguito del recepimento della Direttiva 2004/39/CE (c.d. "Mifid") relativa ai mercati ed agli strumenti finanziari.</p> <p>La "consulenza in materia di investimenti", prima della novellazione appena ricordata, era compresa tra i "servizi accessori", e quindi non soggetta a riserva; a seguito dell'ultimo intervento normativo torna ad essere annoverata tra i servizi e le attività di investimento, ex art. 1, comma 5, lett. f) T.U.F. All' art. 1 T.U.F., comma 5-<i>septies</i>, è fornita una definizione dell'attività:</p> <p>Il richiamo preliminare al mancato svolgimento dell'attività "nei confronti del pubblico" appare contraddittorio rispetto a quanto previsto successivamente, e cioè al fatto che la prestazione dei servizi di consulenza sarà rivolta "alle imprese".</p> <p>Il concetto di "terzi" (ai fini della qualificazione dell'attività come svolta "nei confronti del pubblico") è estremamente ampio, e non va interpretato nella nozione restrittiva di una pluralità indifferenziata di soggetti. Di conseguenza, clausole volte all'esercizio dell'attività "non già nei confronti del pubblico indistinto, ma esclusivamente nei confronti di terzi operatori professionali", fanno comunque ricadere l'attività svolta nell'ambito dell'art. 106, e non in quello dell'art. 113 T.U.B.</p> <p>In conclusione l'indicazione della prestazione dei servizi di consulenza "alle imprese", in assenza di limitazione dell'operatività all'ambito del gruppo, non appare in grado di qualificare l'attività come svolta "non nei confronti del pubblico".</p>
<p>Quesito n. 667-2008/C</p>	<p>Sul divieto di organizzare lotterie</p> <p>E' stato chiesto se sia ricevibile l'atto con il quale un soggetto privato, intende organizzare una lotteria mediante la vendita di biglietti al pubblico, anche mediante la rete internet.</p> <p>L'Ufficio ha ricordato il generale divieto per chiunque di organizzare lotterie o attività simili, a meno che non ricorrano i presupposti indicati nell'art. 13 del DPR 26 ottobre 2001 n. 430.</p> <p>La violazione della norma è coperta da sanzione amministrativa.</p> <p>Ha anche segnalato la posizione della giurisprudenza penale che ravvisa una figura di reato finanziario nella organizzazione di lotteria clandestina.</p> <p>Il quadro normativo tratteggiato si riflette sul piano civilistico nell'art. 1935 cod. civ. in base al quale <i>"Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate"</i>.</p> <p>Tale previsione negando la tutela processuale alle lotterie non autorizzate, esclude in sostanza che queste possano produrre effetti sul piano civilistico.</p> <p>L'autorizzazione all'esercizio di una lotteria è di tipo amministrativo e si atteggia quale requisito di validità della lotteria stessa e delle obbligazioni da essa derivanti o ad essa connesse.</p> <p>In questa prospettiva si è ritenuto che l'esercizio di una lotteria senza autorizzazione comporterà sempre la nullità del relativo rapporto in quanto in contrasto con l'ordine pubblico e integrerà una fattispecie di reato.</p>
<p>Quesito n. 196-2008/I</p>	<p>Società sportive: mutamento dell'oggetto sociale – trasformazione.</p> <p>E' stato prospettato il caso di una SPA costituita nel febbraio del 1998 avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività sportive in genere (che si propone di promuovere e potenziare, in funzione ricreativa ed agonistica, lo sport in conformità allo statuto ed al regolamento della Federazione Italiana Scherma) che non ha provveduto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel comma 18 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (in materia di società dilettantistiche), per cui non ha mai ottenuto l'affiliazione al Coni ed i conseguenti benefici fiscali e che vorrebbe procedere alla modificazione dell'oggetto sociale, intendendo svolgere un'attività immobiliare pura, nonché all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale tipico (società per azioni con scopo di lucro), nel quale venga meno ogni limite alla divisione degli utili tra i soci ed alla devoluzione del patrimonio agli stessi in caso di scioglimento della società.</p> <p>E' stato chiesto se tale delibera comporti una mera modificazione dell'atto costitutivo (con applicazione delle relative maggioranze) o debba rivestire la forma di una trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-<i>octies</i>, con applicazione della conseguente disciplina (che determinerebbe, applicando in via analogica la massima n. 20 del 2004 del Consiglio Notarile di Milano, la necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 del c.c.).</p> <p>L'Ufficio ha osservato che non essendo stata oggetto di approfondimenti da parte di dottrina e giurisprudenza, deve considerarsi aperta la questione relativa alla qualificazione dell'operazione in discorso: se essa possa considerarsi una semplice delibera di cambiamento dell'oggetto sociale ovvero debba ricostruirsi in termini di vera e propria trasformazione.</p> <p>L'operazione in discorso pare collocarsi nel guado fra la mera modificazione dello scopo sociale (da non lucrativo a lucrativo) e una vera e propria trasformazione.</p> <p>In questo secondo senso farebbe propendere la circostanza che la società muta il suo scopo, da non lucrativo a lucrativo, analogamente a quanto avviene per il passaggio da o in società (a responsabilità limitata) con scopo consortile, laddove il legislatore assoggetta alla disciplina della trasformazione l'abbandono o l'approdo alla causa consortile.</p> <p>Appare dirimente la circostanza che la società non abbia ottenuto il riconoscimento - e che pertanto non abbia potuto fruire di benefici fiscali: il riconoscimento è, infatti, il presupposto sia per poter qualificare la società in esame in termini di <i>società sportiva dilettantistica</i>, soggetta alle regole previste dalla legge 289/2002, sia per l'applicazione della agevolazioni fiscali.</p> <p>Il mancato riconoscimento da parte del CONI, e quindi la mancata fruizione di agevolazioni (che</p>

	<p>prudenzialmente è bene sia attestata dagli amministratori) rendono possibile il mutamento dello scopo e dell'oggetto (o trasformazione) e, conseguentemente, anche l'eliminazione della clausola sulla devoluzione.</p> <p>Trattasi, peraltro, di trasformazione <i>atipica</i> (in quanto non codificata) eterogenea, la quale comporterebbe allora l'applicazione dell'art. 2500-<i>octies</i>, c.c..</p> <p>Tale inquadramento, tuttavia, non implica necessariamente che alla delibera debba accompagnarsi la redazione di una perizia di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c.</p> <p>Si applicherebbe, invece, il disposto dell'art. 2500-<i>novies</i>, c.c., per cui la trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, termine nel quale i creditori possono fare opposizione, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.</p> <p>La circostanza che la società non abbia ottenuto o ricevuto contributi pubblici porta a ritenere legittima l'eliminazione della clausola che sancisce l'obbligo di devoluzione del patrimonio, non risultando applicabili, neppure in via analogica, quelle disposizioni volte ad imporre la devoluzione del patrimonio o ad inibire la trasformazione a soggetti che abbiano ricevuto contributi pubblici in ragione del proprio particolare <i>status</i> (il riferimento è alla disciplina relativa ad associazioni e a cooperative a mutualità prevalente l'art. 2500- <i>octies</i> e gli artt. 2545- <i>octies</i> ss. c.c. o l'art. 223- <i>octies</i> disp. att. c.c.)».</p> <p>In conclusione, stante l'impossibilità di assumere una posizione netta relativa alla qualificazione dell'operazione (se in termini di modifica statutaria o di trasformazione eterogenea) sembra opportuno, in via prudenziale, propendere per la seconda soluzione, più tuzioristica, fatta salva, la non necessari età della relazione di stima.</p>
<p>Quesito n. 585-2008/C</p>	<p>Inventario di eredità e accesso all'appartamento impedito</p> <p>Nell'ipotesi di accettazione con beneficio di inventario, è stato chiesto quale sia il comportamento del notaio che – a seguito di diverse proroghe concesse dal giudice ex art. 485 c.c. - sia impossibilitato a completare l'inventario perché i beni da inventariare si trovano in un appartamento di proprietà di un soggetto estraneo all'eredità che finora ne ha impedito l'accesso.</p> <p>L'Ufficio ha risposto che, in caso di impossibilità per il notaio di compiere le operazioni inventariali, debba rivolgersi al giudice competente per ottenere gli opportuni provvedimenti (ad es. apposizione dei sigilli in modo funzionale all'inventario).</p> <p>Sembra doversi invece escludere che il mancato compimento delle operazioni di inventario possa consentire al notaio di "chiudere le operazioni di inventario, constatandone l'impossibilità di completamento" e quindi ritenere compiuto l'inventario ai sensi e per gli effetti dell'art. 485.</p> <p>Il notaio non potrebbe nemmeno autonomamente, procedere ad apertura forzata dell'appartamento.</p>
<p>Quesito n. 215-2008/I</p>	<p>Partecipazione di soci pubblici a società consortili. Limitazioni</p> <p>E' stato chiesto se sia ammissibile la partecipazione di soci pubblici ad una società consortile a responsabilità limitata.</p> <p>Non è tanto, o almeno non è solo, la questione della ammissibilità della partecipazione ad una società consortile da parte di un ente pubblico ad esser discussa, ma la stessa possibilità per gli enti pubblici di partecipare a società (consortili o meno), in conseguenza dei recenti interventi normativi che hanno limitato il ricorso allo strumento della società mista.</p> <p>In particolare, si è osservato che nei consorzi con attività esterna vi è una notevole elasticità per la disciplina applicabile e, pertanto, gli enti (senza la qualifica di imprenditori) potrebbero anche parteciparvi in virtù di un rapporto esterno al contratto di consorzio.</p> <p>Secondo l'Ufficio sembra possibile ritenere che le eventuali limitazioni alla partecipazione alla società consortile non dipendano tanto dalla natura non imprenditoriale dei soggetti pubblici partecipanti, quanto piuttosto – ma è valutazione che va condotta dai soggetti responsabili per gli enti coinvolti con riguardo alla attività che verrà dedotta nell'oggetto sociale – dalla possibile applicazione delle citate disposizioni che, in vario modo, inibiscono agli enti pubblici la partecipazione a società.</p> <p>Negli ultimi anni vi sono stati numerosi interventi del legislatore caratterizzati dalla tendenza a disincentivare il ricorso alle società a partecipazione pubblica. In sostanza, ferma restando la disciplina dei servizi pubblici locali (che trovano una loro regolamentazione nel testo unico degli enti locali e sono espressamente esclusi dalla norma), si prevede un limite all'operatività della società <i>per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti (amministrazioni pubbliche regionali e locali, n.d.r.) in funzione della loro attività e</i>, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento externalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.</p> <p>Ciò presuppone il vaglio della attività dedotta nell'oggetto sociale.</p> <p>L'art. 3, commi 27 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) impone alle amministrazioni pubbliche il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Mentre è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni» pubbliche nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di funzionalità rispetto alle finalità istituzionali.</p> <p>I soggetti cui spetta il controllo in merito alla conformità o meno della partecipazione alle finalità istituzionali dell'ente sono gli organi competenti dell'amministrazione: spetta a questi ultimi svolgere la valutazione – non solo di legittimità ma soprattutto di merito – in ordine alla riconducibilità o meno dell'iniziativa in esame all'ambito delle attività di produzione di beni e di servizi <i>strettamente necessarie</i> per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p> <p>Il regime sanzionatorio ricollegabile alla previsione in esame, è una responsabilità di tipo erariale nei confronti dell'organo gestionale che decide l'assunzione ed il mantenimento della partecipazione e</p>

	<p>dell'organo di controllo che lo autorizza.</p> <p>Se ne dovrebbe desumere, inoltre, per il notaio che procede alla stipula dell'atto costitutivo (o dell'atto di trasferimento delle partecipazioni), l'obbligo soltanto di verificare la sussistenza della suddetta autorizzazione e che la stessa appaia motivata sul piano della consequenzialità logica, non potendo lo stesso sindacare sul merito della valutazione ivi espressa in ordine alla necessità rispetto ai fini istituzionali.</p> <p>Non sembra che il divieto possa tradursi, sul piano civilistico.</p>
Quesito n. 221-2008/T	<p>In tema di «decadenza agevolazioni prima casa per rivendita infraquinquennale e acquisto entro l'anno di immobile sito all'estero».</p> <p>E' stato chiesto se incorrano nella decadenza due coniugi (uno di cittadinanza italiana e l'altro di cittadinanza americana) che, acquistato un immobile in Italia usufruendo delle agevolazioni prima casa, lo vendano entro il quinquennio per riacquistare entro un anno altro immobile, sito in America, da adibire a propria abitazione principale.</p> <p>L'Ufficio, dopo aver premesso che non sussistono pronunce giurisprudenziali o documenti di prassi amministrativa che possano indirizzare l'interprete per la risoluzione del caso <i>de quo</i>, ha tentato di dare una risposta fondata sulla <i>ratio</i> della normativa.</p> <p>Ritenendo che il trattamento agevolato di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa allegata al TUR rappresenti per il legislatore uno degli strumenti di politica economica che consente l'accessibilità alla proprietà dell'abitazione, si potrebbe ritenere che anche la compravendita di un immobile sito in uno Stato estero si configuri come astrattamente idonea a soddisfare la <i>ratio</i> della norma, integrando quel tipo di "riacquisto" in ragione del quale è previsto il mantenimento del trattamento agevolato <i>de quo</i>.</p> <p>Con le dovute riserve, in via di principio dovrebbe ammettersi il mantenimento dell'agevolazione nel caso in cui l'immobile oggetto del riacquisto sia situato in uno Stato membro dell'Unione Europea (per i giudici europei l'effetto dissuasivo del trattamento tributario sfavorevole arrega un inequivoco pregiudizio alle libertà fondamentali di circolazione e stabilimento non giustificabile dal perseguimento di un obiettivo di interesse generale quale quello di coerenza del sistema fiscale o della tutela del "diritto all'alloggio").</p> <p>Su tale presupposto potrebbe argomentarsi che anche il "riacquisto" di un immobile situato al di fuori della Comunità Europea risulti comunque idoneo a soddisfare la <i>ratio</i> della norma in esame, purché l'acquirente sia in grado di dimostrare di averlo adibito ad abitazione principale.</p> <p>E' stato comunque ribadito che la mancanza di indicazioni giurisprudenziali e di precedenti dell'Amministrazione finanziaria in proposito rendono meramente ipotetica ogni soluzione del caso..</p>

Dalla Lista Sigillo

2 ottobre	<p>Massimo Amglana ha scritto:</p> <p>Segnalo l'interessante sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione prima Civile del 26 ottobre 2006 Cron. 5276, avente ad oggetto la fusione per incorporazione di una società cooperativa agricola in altra società cooperativa agricola.</p> <p>Nella fusione in esame, il Notaio verbalizzante, ritenendo non adempite le condizioni di legge, ne dava comunicazione agli amministratori, i quali adivano il Tribunale di Lecce, che rigettava la richiesta di omologazione, motivando tra l'altro il diniego con la mancata osservanza dell'art. 2501 sexies c.c.</p> <p>Il Giudice di secondo grado ha, invece, accolto il reclamo, riconoscendo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società partecipanti alla fusione possono ricorrere alla nomina di un esperto comune ex art 2501 sexies, comma 4, c.c. 2) la nomina dell'esperto comune non deve essere effettuata dal Tribunale quando ciascuna società può nominarsi "da sola" il proprio esperto; non potendosi argomentare in contrario dall'inciso "in ogni caso" contenuto nella norma, in ciò accogliendo la Corte d'Appello l'opinione della dottrina prevalente e recependo la Massima n. 28 del Consiglio Notarile di Milano, in base alla quale la Corte interpreta l'inciso "in ogni caso" <i>nel senso che, anche quando è data alle società partecipanti la possibilità di nominare l'esperto comune, va interpretato non nel senso che il ricorso al giudice è sempre obbligatorio, ma nel senso che, anche quando è data alle società partecipanti la possibilità di nominare l'esperto comune (perché la società incorporante o la società risultante dalla fusione non è una società per azioni o in accomandita per azioni) le stesse possono comunque rivolgersi al giudice quando non raggiungono l'accordo sulla persona</i> dell'esperto. <p>Inoltre, tenuto conto della natura delle società partecipanti alla fusione (società cooperativa) la decisione della Corte d'Appello di Lecce assume una rilevante importanza pratica perché fornisce un conforto giurisprudenziale all'interpretazione a mio avviso corretta per la quale l'obbligo di rivolgersi al Tribunale per la nomina dell'esperto, previsto dal terzo comma dell'art 2501 sexies, c.c., ha natura eccezionale e si applica nelle sole ipotesi in cui la società incorporante o la società risultante dalla fusione non è una società per azioni o in accomandita per azioni, mentre la regola generale è quella della libertà di nomina da parte delle società partecipanti alla fusione, anche quando tra di esse vi sia una società cooperativa alla quale si applicano le disposizioni sulla società per azioni ai sensi dell'art. 2519 c.c.</p> <p>Credo che la sentenza abbia un risvolto attuale per i notai, avendo notato nella pratica un frequente ricorso allo strumento della fusione da parte delle cooperative agricole (nella mia realtà cantine sociali ed oleifici) per cercare di combattere la grave crisi del settore e fornisce al notaio un valido ausilio per la scelta nel caso concreto che si può presentare, ferma restando, ovviamente, la legittimità della scelta di un atteggiamento "prudenziale".</p>
8 ottobre	<p>Nell'intento di fare cosa utile, allego l'ultimo numero della rivista online "nuovo diritto societario", contenente un articolo (a firma stefano Cerrato) di primo commento alla nuova disciplina dei conferimenti.</p>

	Saluti a tutti Michele Vaira
10 ottobre	L.Mambelli ha scritto: Invio ai Colleghi alcuni appunti in materia di certificazione energetica degli edifici dopo il parere del Prof. Angiolini e dopo il comunicato di Confedilizia.
13 ottobre	Filippo Russo ha scritto: Cari colleghi, c'è anche un'altra possibilità per reperire materiale giurisprudenziale: andare sulla RUN, cliccare in basso a sinistra la sottovoce "Banche dati Run" della sezione "Strumenti", quindi "Riviste specialistiche" e dopo "Il Foro Italiano on line" e infine accedi al "Foro Italiano"(sbloccando il download del sito come indicato dal Pop up che si apre in cima. Funziona!!
27 ottobre	Marco Krogh ha trasmesso la corcolare con cui l'Ordine dei commercialisti interpreta le nuove norme sulle cessioni di quote di srl.

Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali

Agenzia Entrate Circolare 25.09.2008 n.57/E	OPERAZIONI STRAORDINARIE – valori emergenti Sono state fornite indicazioni circa la nuova disciplina dei conferimenti di azienda (e di fusioni e scissioni) delineata dall'art. 1, cc. 46 e 47 L. 244/2007 che ha in sostanza riscritto gli artt. 172, 173, 175 e 176 del Tuir. Le nuove regole introducono un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni straordinarie indicate. In particolare l'art. 1, c. 7 D.M. 25.07.2008 ha previsto che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. La circolare chiarisce che per ottenere il riconoscimento fiscale, anche ai fini Irap, dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni, la società conferitaria, la società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero la società beneficiaria della scissione dovranno optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le modalità previste
Agenzia Entrate Risoluzione 29.09.2008 n.362/E	RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI I contribuenti che hanno rideterminato il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2008, o che intendono farlo entro il 31.10.2008, devono possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata con riferimento ad eventuali precedenti rivalutazioni relative agli stessi beni. La domanda deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento della vecchia imposta.
Risoluzione Entrate 3 Ottobre 2008 n.370/E	ACQUISTO ALL'INCANTO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA L'Agenzia ha ritenuto che la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della nota II-bis) all'art.1 Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, può essere resa nelle more della registrazione del decreto di trasferimento. In mancanza di detto adempimento nel termine sopra indicato, l'aggiudicatario non può invocare l'agevolazione 'prima casa' e quindi ottenere il rimborso della maggiore imposta versata. In altri termini l'agevolazione "prima casa" non può essere concessa se: - nel decreto di trasferimento non è contenuta la dichiarazione del contribuente con la quale si intende beneficiare della predetta agevolazione; - il contribuente non ha indirizzato tale richiesta all'Amministrazione Finanziaria prima dell'avvenuta registrazione.
Agenzia delle Entrate Provvedimento 2008/135182 del 6 ottobre 2008	Le norme tecniche per la registrazione dei contratti di locazione esenti da IVA L'Agenzia delle Entrate ha emanato le norme tecniche per la registrazione dei contratti di locazione esenti da Iva. La norma modifica la disciplina dell'imposta di registro disponendo la registrazione dei contratti che anteriormente non assolvevano tale imposta. L'imposta di registro può essere versata annualmente o in un'unica soluzione e la registrazione deve essere effettuata in via telematica
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 368/E del 3 ottobre 2008	Imposte "estere", credito pro-quota alle consorziate La risoluzione chiarisce che le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da un consorzio con attività esterna possono essere portate in detrazione, pro-quota, dalle imprese consorziate residenti. Spetta infatti alle singole imprese consorziate e non al consorzio il diritto al credito di imposta per le imposte pagate all'estero dal consorzio. Trattasi, nella risoluzione indicata a margine, di consorzi con attività esterna costituiti tra imprese italiane per la conclusione, in nome del consorzio ma per conto delle imprese consorziate, di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera situata all'estero. Trattandosi di reddito che si produce originariamente in capo alle imprese consorziate, concorrendone quindi alla formazione del reddito complessivo, il credito per le imposte pagate all'estero dal consorzio, sul reddito derivante dalle operazioni di esecuzione dell'appalto, spetterà alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 369/E del 3 ottobre 2008	Partita IVA per gli stranieri È possibile procedere all'iscrizione tra i contribuenti Iva dello straniero che svolge un'attività economica ed è, a tal fine, domiciliato in Italia. È sufficiente compilare e presentare all'ufficio delle Entrate la dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9), indicandovi, tra l'altro, il domicilio fiscale, per ottenere il rilascio del numero di partita Iva.

<p>Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 379/E del 10 ottobre 2008</p>	<p>Plusvalenza tassabile per la costituzione di servitù L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui si intenda costituire volontariamente una servitù di passaggio, per un periodo di tempo determinato pari a 10 anni, in favore di un fondo attiguo di proprietà della società autorizzata alla realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti, ricevendo in cambio un'indennità pari a 500.000 euro. La fattispecie rappresentata presenta i requisiti per essere assimilata alla cessione a titolo oneroso di beni immobili disciplinata dall'art. 67, c. 1, lett. b), 1° periodo del Tuir. Posto che la costituzione del diritto di servitù in esame genera plusvalenza, occorre individuare le modalità di determinazione della stessa. In linea generale, ai sensi dell'art. 68, c. 1 del Tuir, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i <i>"corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo"</i>. Nel caso di specie, mentre non si pongono problemi in ordine alla determinazione del corrispettivo della servitù, contrattualmente determinato, per individuare il prezzo di acquisto originario della stessa può essere utilizzato un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo e il corrispettivo percepito per la costituzione della servitù. In relazione alle modalità di determinazione della plusvalenza, nel caso di specie l'indennità di servitù non sarà percepita in un'unica soluzione, bensì in 10 annualità di pari importo; pertanto, nel rispetto del principio di cassa, la plusvalenza dovrà essere computata in aumento del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta in cui è stata percepita la singola rata convenuta nella percentuale riferibile a tale singola annualità.</p>
<p>Agenzia del Territorio Nota 26.09.2008</p>	<p>Accatastamento degli impianti solari fotovoltaici L'Agenzia del Territorio ha precisato che gli impianti fotovoltaici devono essere accatastati, in quanto ai fini catastali sono considerati al pari degli opifici. Tali impianti, infatti, sono inseriti nella categoria D/1 Opifici, e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi, tra l'altro, i pannelli solari.</p>
<p>Risoluzione Agenzia Entrate 14.10.2008 n.381/E</p>	<p>DIRITTO DI USUFRUTTO E REDDITO DA LOCAZIONE L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il reddito proveniente da un contratto di locazione di un immobile, oggetto di donazione con usufrutto e concesso in comodato allo stesso donatario, è imputabile esclusivamente al comodante/usufruttuario, anche se il contratto è stipulato da chi ha ricevuto in comodato il bene. Questo perché "il contratto di comodato non implica un trasferimento della titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario". Non spetta invece al nudo proprietario.</p>
<p>Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 390/E del 20.10.2008</p>	<p>Estromissione dal patrimonio dell'imprenditore individuale di immobili strumentali L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, ai fini dell'Iva e dell'Imposta di registro, sulla disciplina normativa prevista dalla legge finanziaria 2008 che ha introdotto la possibilità per gli imprenditori individuali di escludere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali</p>
<p>Risoluzione Agenzia Entrate 22.10.2008 n.394/E</p>	<p>ICI - PROPRIETA' E COMODATO L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è il proprietario che deve dichiarare il reddito e pagare l'Ici, anche se l'immobile è dato in comodato alla moglie che lo affitta a terzi. Anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal proprietario-comodante al comodatario-locatario, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato al proprietario dell'immobile.</p>
<p>Risoluzione Agenzia Entrate 14.10.2008 n.385/E</p>	<p>MUTUO PRIMA CASA - DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI Sotto il profilo della detrazione degli interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, deve essere equiparato a tale fattispecie il caso dell'acquisto di una casa comprata all'asta e occupata dal debitore esecutato. In entrambe le ipotesi, l'agevolazione spetta a condizione che: A) il procedimento giudiziario per la liberazione della casa oggetto di acquisto sia iniziato entro 3 mesi dalla data dell'atto di acquisto; B) l'acquirente stabilisca la propria abitazione principale nella casa entro un anno dall'avvenuta liberazione.</p>

<p>Circolare Agenzia Entrate 17.10.2008 n.58/E</p>	<p>TRASFERIMENTO DI QUOTE SRL – Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Prime indicazioni operative</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha "disciplinato" le modalità transitorie di registrazione degli atti di trasferimento di quote delle società a responsabilità limitata sottoscritti in forma digitale: in attesa che sia operativa l'apposita procedura telematica, ha fissato le linee operative su come effettuare correttamente la registrazione dei documenti, fornendo chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile al trasferimento, alla luce delle novità introdotte dal DL 112/2008.</p> <p>Per la tassazione dell'atto di trasferimento delle quote di SRL, su cui è apposta firma digitale, occorre presentare all'ufficio dell'Agenzia la domanda di registrazione da parte dei contraenti, mediante apposito modello 69. Ad esso devono essere allegati il supporto informatico dell'atto sottoscritto digitalmente dalle parti e una versione cartacea. La richiesta deve essere accompagnata dal modello F23 a dimostrazione del pagamento dell'imposta di registro - fissata in 168 euro per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento - e del bollo, nella misura di 14,62 euro sia per l'originale informatico sia per l'esemplare cartaceo. A questo proposito, l'Agenzia precisa che il codice tributo da indicare nel modello F23 per il pagamento dell'imposta di registro è il 109T. Per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, invece, il codice negozio da riportare nel modello 69 è il 1114.</p> <p>Il documento informatico deve inoltre recare la marca temporale, che deve essere apposta contestualmente all'ultima firma digitale delle parti, così da individuare il termine per la richiesta di registrazione.</p> <p>Gli uffici delle Entrate effettuano una prima verifica della validità del documento informatico depositato per la registrazione. Attraverso un apposito software per il controllo automatico dei requisiti, le Entrate si accertano che il documento non sia stato modificato dopo la firma, che la marca temporale sia valida e che il certificato del sottoscrittore sia garantito, non scaduto, sospeso o revocato. Una volta verificata la conformità del documento al codice dell'amministrazione digitale, l'ufficio provvederà alla registrazione e all'archiviazione dell'atto, restituendo uno degli esemplari autenticati al contribuente.</p>
<p>Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 385/E del 14 ottobre 2008</p>	<p>Acquisto prima casa all'asta: impropria occupazione – mutuo e detrazione interessi passivi</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, agli effetti della detrazione degli interessi passivi dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, la situazione dell'assegnatario di un immobile all'asta che per poterlo adibire a prima casa deve attendere il buon esito del procedimento esecutivo di rilascio per indebita occupazione, è sostanzialmente paragonabile a quella dell'acquisto di un immobile locato (fattispecie per la quale è stabilito che ai fini agevolativi è necessario che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino, anziché dal momento dell'acquisto, come previsto dalla regola generale per poter usufruire della detrazione in questione).</p> <p>L'agevolazione dunque spetta a condizione che l'azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l'abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.</p>
<p>Risoluzione Entrate 20.10.2008 n.389/E</p>	<p>CONFERIMENTO DI IMMOBILI IN FONDO IMMOBILIARE CHIUSO</p> <p>Senza Iva il conferimento in un fondo immobiliare chiuso di una serie di contratti di leasing che hanno per oggetto immobili concessi in locazione ordinaria e che la società conferente cede in cambio della sottoscrizione di quote del fondo. Anche l'apporto di immobili detenuti da una società in base a un contratto di locazione finanziaria di natura traslativa, dati poi in locazione ordinaria a favore di un fondo immobiliare, rientra tra le operazioni escluse da Iva.</p>
<p>Risoluzione Entrate 20.10.2008 n.393/E</p>	<p>VENDITA IMMOBILE STRUMENTALE E PERTINENZE</p> <p>La vendita di un immobile strumentale a favore di un ente pubblico che opera al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale paga l'Iva al 20%. Tuttavia, la contestuale cessione di un'unità abitativa non costituente pertinenza dell'edificio strumentale per natura è esente dal tributo e quindi assoggettata ad imposta proporzionale di registro; ciò anche nel caso in cui l'immobile sia di interesse architettonico e storico.</p>

<p>Risoluzione Entrate 20.10.2008 n.395/E</p>	<p>PLUSVALENZA SU FABBRICATI IN PIANI DI RECUPERO</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i fabbricati inseriti in un piano di recupero sono equiparati a un’area edificabile e la loro cessione genera plusvalenze imponibili per le persone fisiche, anche se si tratta di beni posseduti da più di cinque anni. Questi immobili, pertanto, possono essere oggetto di affrancamento entro il prossimo 31 ottobre. Secondo l’Agenzia, pur essendo questi beni dei fabbricati, essendo inseriti in un piano di recupero da cui discende la possibilità di sviluppare le cubature esistenti, fa sì che oggetto della compravendita diventa l’area su cui gli immobili stessi insistono.</p> <p>La fattispecie prospettata dal contribuente nell’istanza di interpello concerne, in particolare, la cessione ultraquinquennale a titolo oneroso di due fabbricati (uno ad uso abitativo ed uno ad uso industriale), facenti parte di un’area soggetta ad un Piano di recupero approvato dal Comune. Nell’intento di alienare i predetti fabbricati ad un’impresa costruttrice al fine della realizzazione di uno specifico intervento edilizio previsto dalla Convenzione relativa al Piano di recupero, l’istante chiede di sapere se tale cessione, pur avendo ad oggetto immobili detenuti da oltre cinque anni, possa dar luogo all’emersione di plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), seconda parte, del Tuir, laddove si consideri prevalente l’attività edificatoria cui i beni sono finalizzati. Nella soluzione interpretativa prospettata, il contribuente ritiene che la cessione non determini plusvalenza imponibile dal momento che i fabbricati oggetto della stessa, seppur acquistati dal cessionario al fine di dare esecuzione al Piano di recupero, hanno al momento della vendita <i>"la natura e le caratteristiche di fabbricati integri nella loro struttura ed in grado di essere utilizzati secondo le proprie caratteristiche"</i>.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate prima di esaminare nel merito la fattispecie, ritiene opportuno distinguere, nell’ambito dell’art. 67 comma 1, lettera b) del Tuir, le differenti ipotesi, di cessione di fabbricati e di terreni edificabili, contemplate rispettivamente nella prima e nella seconda parte della norma. Si evidenzia, infatti, che se nel caso di cessione di fabbricati l’imponibilità deriva dalla circostanza che il trasferimento avvenga prima del decorso del quinquennio dall’acquisto o costruzione dell’immobile (fatte salve le ipotesi di acquisto per successione e di cessioni aventi ad oggetto unità urbane che per la maggior parte del periodo intercorso dall’acquisto o costruzione siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari), nell’ipotesi di cessione di terreni edificabili, la tassabilità sussiste in ogni caso, a prescindere, dunque, dal periodo di possesso degli immobili.</p> <p>Ad opinione dell’Amministrazione finanziaria, al fine di appurare se la fattispecie concreta integri la prima o la seconda parte del disposto normativo di cui all’art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir, è necessario preliminarmente qualificare l’immobile oggetto della cessione secondo le caratteristiche che lo connotano.</p> <p>Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria pone in evidenza che <i>"la circostanza per cui i fabbricati ricadano in Piano di recupero da cui discende la possibilità di sviluppare, in termini di incremento, le cubature esistenti, fa sì che oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, ma, diversamente, l’area su cui gli stessi insistono, rivalificata in relazione alle potenzialità edificatorie"</i>.</p> <p>Con riferimento al caso di specie, nella risoluzione in commento, si riconosce notevole importanza alla <i>"circostanza che lo schema di convenzione predisposto ha già stabilito le cubature ammesse in relazione alle varie tipologie di edifici realizzabili"</i>.</p> <p>Pertanto, sul presupposto che nel caso di specie gli immobili ceduti non rilevano fiscalmente come "fabbricati" - pur essendolo catastalmente e di fatto - bensì come "terreni edificabili", in ragione delle potenzialità edilizie dell’area su cui insistono, l’Agenzia delle Entrate conclude che nella fattispecie prospettata si ha realizzo di plusvalenza imponibile, essendo la cessione di cui trattasi riconducibile alla fattispecie dell’art. 67, comma 1, lettera b), seconda parte del Tuir.</p>
<p>Risoluzione Entrate 29.09.2008 n.362/E</p>	<p>RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA</p> <p>Negli istituti tributari che prevedono il pagamento di imposte sostitutive, non sempre il versamento è decisivo ai fini degli effetti che si producono in capo al contribuente. Questo accade nell’ipotesi in cui, ad esempio, soltanto un documento di prassi disciplini il perfezionamento dell’istituto correlato al pagamento, per esempio, della 1° rata di imposta sostitutiva. Ciò in relazione al fatto che il contribuente espone i dati nella dichiarazione e, dunque, il mancato versamento dell’imposta sostitutiva consente il recupero da parte dell’Amministrazione Finanziaria.</p> <p>Con riferimento all’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili, il procedimento deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.</p> <p>Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione.</p> <p>In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, ai sensi dell’art. 10 e seguenti del Dpr 29.09.1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, ossia del cosiddetto "ravvedimento operoso".</p>

<p>Circolare Dottori Commercialisti Esperti Contabili n. 6/IR</p>	<p>CESSIONI QUOTE SRL L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha affermato che, ai fini del trasferimento delle partecipazioni di cui all'art. 2470 del Codice Civile, il requisito della sottoscrizione autenticata è richiesto unicamente per l'iscrizione al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto stesso. La firma autenticata non rappresenta una forma in senso stretto, bensì un requisito procedimentale strumentale al deposito presso il Registro delle Imprese, che non condiziona la validità dell'atto.</p>
<p>Ministero dell'Interno Circolare 28.10.2008 protocollo 4660</p>	<p>Ricongiungimenti familiari: le nuove norme spiegate dal Ministero dell'Interno In vista dell'entrata in vigore - il 5 novembre prossimo - delle nuove norme sui ricongiungimenti familiari, il Ministero dell'Interno ha predisposto una circolare che illustra le novità contenute nel decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero. Il decreto legislativo 160/2008 prevede misure più severe sui ricongiungimenti familiari. Il diritto spetterà: al coniuge maggiorenne non legalmente separato; ai figli minori non coniugati, con il consenso dell'altro genitore; ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali; ai genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute. L'esame del Dna, a spese degli interessati, potrà sanare la carenza di documentazione o chiarire i dubbi sui legami di parentela. Per ogni parente occorrerà la disponibilità di un reddito lecito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo per ogni familiare. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo. Per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un'assicurazione sanitaria obbligatoria o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Infine l'attesa per il nulla osta passa da 90 a 180 giorni. Per approfondimenti: http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=40799</p>
<p>Risoluzione Entrate 30.10.2008 n.405/E</p>	<p>USUFERUTTO ONEROSO EQUIPARATO ALLA LOCAZIONE L'usufrutto di immobili abitativi, ceduto da una società di costruzione nei confronti dei propri soci entro 4 anni dalla data di ultimazione del fabbricato, è esente da Iva. L'esenzione comporta la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti di beni e servizi. Secondo l'Agenzia, trattandosi di un'operazione qualificata come locazione, essa non rientra nella norma dell'art. 4, c. 5, del Dpr 633/72, secondo la quale è esclusa la rilevanza ai fini Iva delle operazioni consistenti nel porre a disposizione dei soci taluni beni gratuitamente o dietro un corrispettivo inferiore al valore normale.</p>

Scadenario

<p>31 ottobre 2008</p>	<p>Scadono i termini per la messa in regola dei fabbricati che hanno perso i requisiti soggettivi di ruralità. Decorsi tali termini, chi non è in regola rischia sanzioni fino a 1.000 euro, che potranno essere anche superiori se ad intervenire sarà l'Agenzia del Territorio che dovrà predisporre l'atto di aggiornamento</p>	<p>Art. 26-<i>bis</i> del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. n. 302 del 31.12.2007), come aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 51 del 29.2.2008)</p>
<p>31 ottobre 2008</p>	<p>Scade il termine per la rivalutazione di terreni e quote sociali.</p>	<p>Legge 2 agosto 2008, n. 129 (art. 4 comma 9-ter) di conversione del D.L. 3 giugno 2008, n. 97</p>
<p>1 gennaio 2009</p>	<p>Scadenza del termine per le agevolazioni PPC</p>	<p>Art.26 D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con Legge 28 febbraio 2008 n.31 (G.U. 29.02.2008 n.51 Suppl.Ord. n.47)</p>
<p>30 maggio 2009</p>	<p>Società non operative: termine ultimo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di scioglimento o di trasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30 maggio 2008)</p>	<p>Art.1 commi 128 e 129 Legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008)</p>
<p>30 giugno 2009</p>	<p>Data entro la quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente l'importo di Euro 12.000,00</p>	<p>D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, art.49, modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 art.32</p>
<p>1 luglio 2009</p>	<p>Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell'art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.</p>	<p>D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)</p>
<p>1 luglio 2009</p>	<p>Tracciabilità dei compensi ai professionisti. Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma</p>	<p>Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006</p>

	dell'art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell'art.35 della legge di conversione del "Decreto Bersani"	(G.U. n.186 dell'11.08.2006) modificato dall'art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007) abrogato dal D.L. 25 giugno 2008
--	---	--

Segnalazione di giurisprudenza

<p>Cassazione, ordinanza 26 settembre 2008, n. 24262, sez. III civile</p>	<p>FORO COMPETENTE E TUTELA DEL CONSUMATORE</p> <p>Il foro del consumatore é esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. civ., <u>é presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla.</u></p> <p>La disciplina di tutela del c.d. Codice del consumo (come quella di cui ai previgenti artt. 1469 bis e seguenti cod. civ.) può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa - caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività -, incombendo sul professionista il relativo onere probatorio.</p> <p>L'aggiunta a penna della clausola derogatoria del foro del consumatore, nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto di una tale clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa e che, inoltre, neppure il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al numero d'ordine è idonea a determinare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., l'efficacia della clausola vessatoria in parola, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti chiaramente e autonomamente evidenziata dal predisponente e specificamente e autonomamente sottoscritta dall'aderente.</p>
<p>Cassazione, sentenza 15 settembre 2008, n. 23676, sez. III civile</p>	<p>DISSENSO AL TRATTAMENTO MEDICO – PROCURA – TESTAMENTO BIOLOGICO</p> <p>Nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un'intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto "ideologica", ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una "precomprensione": In definitiva, un dissenso che segua e non preceda l'informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto <i>ex post</i> e non <i>ex ante</i>, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute.</p> <p>Di talché, come la validità di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso, così la efficacia di uno speculare dissenso <i>ex ante</i>, privo di qualsiasi informazione medico-terapeutica, deve ritenersi altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo scientemente, e ciò perché altra è l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro è riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita.</p> <p>Con ciò non si vuole, peraltro, sostenere che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose (come è appunto il caso dei testimoni di Geova) si trovi in stato di incoscienza, debba perciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso, l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante <i>ad acta</i> il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo <i>in parte qua</i>, confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari.</p>
<p>Cassazione sentenza 8.10.2008 n. 38338</p>	<p>Contratto simulato</p> <p>La Cassazione ha stabilito che rischiano una condanna per falso ideologico e abuso d'ufficio, come reati in concorso tra loro, i notai che redigono un contratto simulato.</p> <p>Il notaio che redige un contratto simulato al fine di superare l'ostacolo della prelazione del confinante e vendere ad altri un fondo agricolo incorre sia nel reato di abuso d'ufficio, per aver consapevolmente posto in essere un atto in frode alla legge, perciò stesso nullo per nullità della causa, specificamente vietato dalla legge notarile, allo scopo specifico di danneggiare gli aventi diritto alla prelazione che nel reato di falso, per aver ricevuto dichiarazioni negoziali che le parti non avevano mai reso. Nel caso di specie, infatti, diverse sono le condotte e diversi sono i beni giuridici tutelati, atteso che il falso mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, l'abuso d'ufficio l'imparzialità ed affidabilità del pubblico ufficiale.</p>
<p>Cassazione, sentenza 10 luglio 2008, n. 18859, sez. III civile</p>	<p>OGGETTO DEL CONTRATTO – VIZI DELLA COSA</p> <p>Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini</p>

	<p>di decadenza e prescrizione, qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.</p> <p>(La S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto ritenendo che, poiché nella specie, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, era stato pur sempre allo stesso consegnato un fondo agricolo sfruttato effettivamente per la conduzione agricola, doveva escludersi che si era di fronte alla consegna di "aliud pro alio").</p>
<p>Cassazione, sentenza 24 luglio 2008, n. 20387, sez. II civile</p>	<p>DONAZIONE – LESIONE DI LEGITTIMA</p> <p>Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione.</p> <p><i>Riferimenti normativi:</i> Cod. Civ. artt. 555, 556, 769 e 796.</p> <p><i>Massime precedenti Conformi:</i> n. 3452 del 1973.</p>
<p>Cassazione Sentenza 20.03.2008 n. 23983</p>	<p>APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEL TERMINE DI 180 GIORNI</p> <p>La deroga al criterio ordinario che impone l'approvazione del bilancio entro i 120 giorni deve trovare esplicita indicazione nel verbale di approvazione e comporta ora anche la necessità di indicare i motivi nella relazione sulla gestione.</p> <p>Secondo la Cassazione, il riferimento alle "particolari esigenze", attualmente limitato a quelle relative alla struttura ed all'oggetto della società, ed anche il nuovo obbligo a carico degli amministratori di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione hanno due significati, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenziare un nuovo indirizzo maggiormente restrittivo del legislatore; - escludere la necessità che le stesse debbano essere espressamente e dettagliatamente indicate nello statuto.
<p>Corte di Cassazione, sentenza 20.10.2008, n. 25472</p>	<p>CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO IMPRESE</p> <p>La Corte di Cassazione ha stabilito che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non determina la sua estinzione e, conseguentemente, l'Amministrazione Finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento, può far valere i propri diritti direttamente nei confronti della società, previa notifica dell'atto al soggetto che, prima della cancellazione, la rappresentava legalmente.</p>
<p>Cassazione, sentenza 7.10.2008, n. 24729, sez. II civile</p>	<p>AGIBILITA'</p> <p>In tema di licenza di abitabilità di immobili oggetto di compravendita, qualora si sia formata la Fattispecie di assenso delineata dall'art. 4 D.P.R. 425/94, il costruttore-venditore che, al momento del rogito o anche nel corso del giudizio, offra la documentazione attestante la regolare presentazione dell'istanza e il decorso del tempo, ha assolto quanto dovuto ai fini dell'abitabilità (oggi agibilità) dell'immobile promesso in vendita. Sorge tuttavia a suo carico l'onere, a richiesta del notaio rogante o dell'acquirente, di comprovare che l'istanza sia stata presentata con il dovuto corredo documentale. In caso di contestazione in sede giurisdizionale circa la sussistenza di fatto dei requisiti urbanistici e igienico sanitari, ove la contestazione non sia meramente esplorativa e dilatoria, ma puntuale e specifica, in modo da consentire una verifica mirata, è solo possibile – da parte dell'autorità giurisdizionale procedente – rivolgersi all'ente locale competente perché manifesti espressamente se ravvisa la sussistenza delle condizioni per l'abitabilità dell'immobile. In assenza di risposta alla richiesta d'informazioni del giudice, si deve far luogo ad istruttoria ed eventuale accertamento tecnico per giungere a una pronuncia sul punto controverso, che avrà effetto limitatamente alle parti contraenti in contesa.</p>
<p>Cassazione, sentenza 10 luglio 2008, n. 18870, sez. III civile</p>	<p>REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA</p> <p>Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. La circostanza che l'ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall'ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale individua una modalità che soddisfa scopi di interesse pubblico che trascendono quelli della pubblicità e, del resto, l'estratto dell'atto di matrimonio si identifica solo con quello a firma dell'ufficiale dello stato civile. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che se il legislatore avesse preteso una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l'avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l'annotazione all'ufficiale dello stato civile.</p>
<p>Cassazione, sentenza 7 ottobre 2008, n. 24757, sez. III civile</p>	<p>FONDO PATRIMONIALE – REVOCATORIA</p> <p>La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con riferimento a costituzione di fondo patrimoniale in epoca anteriore all'assunzione di garanzia fideiussoria nei confronti di istituto bancario. Ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, 1° comma, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico, non essendo pertanto necessaria la ricorrenza del dolo specifico. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, siffatto elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.</p>

Giurisprudenza tributaria

<p>Cassazione sentenza 15.09.2008 n. 23638</p>	<p>COSTI ED ACCERTAMENTI FISCALI Il Fisco può valutare la congruità dei ricavi e dei costi indicati nelle dichiarazioni fiscali e disconoscere la deducibilità di una spesa ritenuta eccessiva. Per valutare le componenti reddituali ci si deve riferire al criterio del valore normale di mercato. Secondo la Cassazione, un comportamento antieconomico del contribuente contrasta con le regole del buon senso: se il soggetto non è in grado di fornire una spiegazione rispetto alle scelte non in linea con i principi economici, verrebbe a scattare un indizio grave preciso e concordante che legittimerebbe l'accertamento fiscale.</p>
<p>Cassazione, sentenza 24.09.2008 n. 23992/08</p>	<p>TERRENI EDIFICABILI – IMPOSTA DI REGISTRO L'inserimento di un terreno agricolo quale edificabile nel piano regolatore non ancora approvato comporta l'applicazione dell'imposta di registro, nel caso di vendita, in misura dell'8%, rilevando la destinazione al momento della cessione.</p>
<p>Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza 25.09.2008 n. 81/32/08</p>	<p>DECADENZA AGEVOLAZIONI PPC La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha affermato la decadenza delle agevolazioni previste a favore della piccola proprietà contadina qualora, entro 5 anni dalla registrazione dell'atto e anche in presenza di gravi condizioni di salute, il contribuente cessi l'attività sul terreno o venda il terreno medesimo.</p>
<p>Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24924/08</p>	<p>ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI ED ICI La Corte di Cassazione ha affermato che i fabbricati iscritti in Catasto sono sempre soggetti all'Ici, anche nell'ipotesi in cui, non essendo ultimati, di fatto risultano inutilizzati</p>
<p>Cassazione, sentenza 9 settembre 2008, n. 22694, sez. V civile</p>	<p>IMPREDITORE AGRICOLO - IMPOSTA DI REGISTRO L'applicazione dell'aliquota ridotta, ai fini dell'imposta di registro, per l'acquisto di terreni agricoli da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale è subordinata alla produzione, nel termine perentorio di tre anni dalla data della stipula dell'atto notarile, della documentazione attestante la predetta qualità.</p>
<p>Cassazione, sentenza 9 settembre 2008, n. 22743, sez. V civile</p>	<p>IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, la misura dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17, D.P.R. n. 601 del 1973, in luogo di quella ordinaria, stabilita a favore degli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine elencate dagli artt. 15 e 16, non è estensibile ai creditori che subentrino a titolo di surroga nella garanzia ipotecaria, se tale sostituzione non abbia, come sua causa giustificativa, un ulteriore finanziamento – necessario ad estinguere le preesistenti obbligazioni – da parte di altra azienda o istituto che eserciti il credito a medio e lungo termine, atteso che l'agevolazione è stabilita dalla legge per favorire tale genere di finanziamenti (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso l'estensione dell'agevolazione fiscale a una società terza, non qualificata dall'esercizio di quel tipo di attività creditizia, che chiedeva il riconoscimento del beneficio in ragione del semplice subentro nella posizione creditoria garantita dall'originaria ipoteca).</p>
<p>Cassazione Sentenza 15.09.2008 n. 23633</p>	<p>VIOLAZIONE DI NORME ED INCERTEZZA NORMATIVA - SANZIONI Le Commissioni tributarie possono dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme alle quali la violazione si riferisce. L'onere di allegare la ricorrenza degli elementi positivi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente. E' quindi escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente</p>
<p>CASSAZIONE Sentenza 19379/2008</p>	<p>VARIAZIONE CATASTALE – IMPUGNAZIONE La Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente ha la possibilità di emendare la denuncia di classamento precedentemente presentata e, in caso di rifiuto, di impugnare il successivo diniego innanzi al giudice tributario.</p>
<p>Cassazione sentenza 21.10.2008 n. 24486</p>	<p>ICI – SOGGETTO PASSIVO E' IL PROPRIETARIO DEI LOCALI Il coniuge separato assegnatario della casa non è da considerare il soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili e come tale non è tenuto al pagamento in sostituzione del marito proprietario dei locali.</p>

Diritto internazionale

<p>Romania procure rogate da notai italiani concernenti permessi genitoriali per espatrio di minori</p> <p>La normativa romena permette che le dichiarazioni dei cittadini romeni con le quali si autorizzano i loro figli minori a spostarsi da un Paese all'altro siano autenticate dai notai italiani con la condizione dell'applicazione della postilla sui documenti autenticati al Tribunale competente in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Si devono consegnare due copie della dichiarazione autenticata al cittadino richiedente. Il consenso dei genitori per permettere ai figli di uscire dalla Romania è una misura contro il traffico internazionale di minori.</p>
<p>U.S.A. legittimità di autentiche eseguite da Notaries Public su documenti in lingua straniera</p>

In relazione alla legittimità di autentiche eseguite da *Notaries Public* su documenti in lingua straniera negli Stati Uniti la disciplina varia a seconda degli Stati.

Alcuni Stati le consentono senza particolari problemi, altri pongono qualche requisito (Michigan), altri ancora (Hawaii) non le consentono.

Nel New Jersey l'autorità statale prevede che:

- i *Notaries Public* raccolgano la dichiarazione (*swearing to the person*) di colui che firma in presenza anche senza conoscerne il contenuto;

- se il *Notary Public* ha seguito le linee guida, le quali comprendono delle regole sulla forma (vedi link:

<http://www.state.nj.us/treasury/revenue/dcr/geninfo/notarymanual.htm>), l'autentica è legittima.

Si consiglia, data la natura di tale ordinamento, un esame caso per caso di ogni fattispecie.

Emirati Arabi Uniti

verifica dei poteri di rappresentanza delle società

L'autorizzazione per agire quali rappresentanti in grado di vincolare col loro operato una società degli Emirati Arabi Uniti dipende dal tipo societario.

Ad esempio:

- nelle società di persone la rappresentanza spetta ad uno dei soci locali,

- nelle società a responsabilità limitata, il *Managing Director* (Amministratore delegato) può essere designato nel *Memorandum and/or Articles of Association* (Statuto e/o Atto costitutivo) oppure per delibera del *Board of Supervisors* (Consiglio di Controllo),

- nelle *Public Companies* il *Board of Directors* (Consiglio d'Amministrazione) nominerà il *Managing Director* (Amministratore delegato).

La verifica dei poteri va compiuta dal Certificato d'iscrizione (*Registration Certificate*) della società emesso dall'Autorità Municipale, come membro alla Camera di Commercio, dallo statuto societario e dall'atto costitutivo, dall'autorizzazione del Consiglio di controllo o di amministrazione e dall'autentica notarile di firma.

Montenegro: regime patrimoniale della famiglia

La legge vigente in Montenegro in materia di diritto internazionale privato e regime patrimoniale della famiglia è ancora quella datata 1996 in vigore nella ex Jugoslavia). In Parlamento le proposte di modifica dei vari partiti sono ancora contrastanti e pertanto non si prospetta una diversa soluzione a breve termine.

JUGOSLAVIA

Legge sulla soluzione dei conflitti delle leggi con le norme degli altri Paesi – G.U. n. 43/82 e n. 46/96)

(art. 30) - Alle successioni per causa di morte, si applica la legge dello Stato di cui il defunto era cittadino al momento del decesso.

(art. 36) - Ai rapporti patrimoniali dei coniugi si applica la legge dello Stato i cui cittadini sono coniugi;

- quando i coniugi sono cittadini di Stati differenti, si applica la legge dello Stato dove gli stessi hanno la residenza;

- quando i coniugi non hanno la residenza nello stesso Stato né la cittadinanza comune, la legge applicabile è la legge dello Stato nel quale hanno avuto l'ultima residenza comune;

- quando nei modi sopra descritti non è possibile stabilire la legge applicabile, si applica la legge della Repubblica federale di Jugoslavia.

Legge sul matrimonio e i rapporti familiari (G.U. n. 22/80 con le successive modifiche)

Regime patrimoniale della famiglia:

- sono beni personali del coniuge i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, nonché i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;

- i beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio sono beni comuni;

- i coniugi possono, in ogni momento, consensualmente, effettuare la divisione dei beni comuni, stabilendo le rispettive quote. In caso di controversia, decide il tribunale competente.

Legge sui rapporti patrimoniali (G.U. n. 6/80 e n. 29/96)

(art. 6.82) - Il diritto del cittadino straniero acquista, a condizione di reciprocità, il diritto di proprietà sugli appartamenti o sulle case, come previsto per i cittadini jugoslavi.

(art. 82b) - I cittadini stranieri possono acquistare il diritto di proprietà sui beni immobili per via di successione, secondo le stesse modalità previste per i cittadini jugoslavi, sempre a condizione di reciprocità.

Apostille e legalizzazione

gli aggiornamenti delle Convenzioni multilaterali

Gli aggiornamenti concernenti la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, relativa alla soppressione della legalizzazione in ambito comunitario sono reperibili presso il sito del Ministero Affari Esteri belga, depositario della convenzione:

<http://www.diplomatie.be/fr/word/treaties/viii1.doc>

Gli aggiornamenti relativi alla Convenzione dell'Aia del 5 Ottobre 1961 (esenzione da legalizzazione e sua sostituzione con l'Apostille), sono reperibili presso il sito della Conferenza dell'Aia. <http://www.hcch.net>

Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture

F.Fimmanò	Liberalizzazioni, concorrenza e tariffe professionali	Notariato, Ipsoa n. 4/2008 pag. 377
F.Crivellari	La circolazione immobiliare e il diritto di prelazione	Notariato, Ipsoa n. 4/2008 pag. 447
P.Spada	Una postilla in tema di cessione di quote con fima digitale	Notariato, Ipsoa n. 5/2008 pag. 538

Marco Krogh	Le novità introdotte dal d.l. 112/2008 alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore	Notariato, IPSOA, n. 5 pag. 540
--------------------	---	---------------------------------

Segnalazioni di siti web e programmi e servizi

PUBBLICAZIONI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Bollettini Ufficiali e le altre pubblicazioni del Ministero della Giustizia sono disponibili attraverso il "Sistema Modus", realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato s.p.a., ed è consultabile all'interno della "Biblioteca Virtuale", tramite il normale collegamento:

<http://www.bv.ipzs.it/>

Firma Digitale: aggiornata la Guida rapida per il Notaio

La Guida rapida per attivare la nuova "smart card Notaio" è stata aggiornata (ver. 1.2.) con ulteriori istruzioni per la verifica della scadenza del certificato.
La Guida è pubblicata sul sito

<http://ca.notariato.it>

alle pagine dedicate all'Assistenza

Agenzia del Territorio: il Mercato immobiliare nel primo semestre 2008

E' disponibile sul sito internet dell'Agenzia del Territorio la nota sintetica sull'andamento del mercato immobiliare, che analizza i volumi delle compravendite effettuate in Italia nel corso del I° semestre 2008.
Per stampare la nota sintetica collegatevi al seguente indirizzo

http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/nota_semestrale2008.pdf

Sviluppati i servizi di posta

La Notartel ha integrato le configurazioni del sistema di posta del notariato (domini: notariato.it e notariato.net) per consentire l'accesso alle caselle tramite funzioni di autenticazione più sofisticate. Il nuovo servizio è stato identificato con il nome di "smtp autenticato" dove SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è il protocollo standard per la trasmissione via internet di e-mail; in italiano si potrebbe tradurre come "Protocollo elementare di trasferimento postale".

Lo "smtp autenticato" consente ad un utente che ha una casella di posta sul dominio notariato.it o notariato.net di poter inviare messaggi attraverso il proprio programma client (Mozilla Thunderbird, Outlook Express e simili) *non solo attraverso la connessione fornita da Notartel*.

Prima d'ora la spedizione era possibile, per coloro che accedevano dall'esterno della RUN, solo mediante la webmail (cioè collegandosi all'indirizzo <http://posta.notariato.it> o <http://posta.notariato.net>).

Per poter usufruire della nuova funzionalità è necessario configurare opportunamente il programma di posta. Abbiamo predisposto 2 Manuali con le istruzioni per la configurazione dei più comuni software (Mozilla Thunderbird, Outlook Express) che sono disponibili e si possono scaricare nell'area "Servizi > Servizi di posta" dalla Home page della R.U.N.

Il servizio di assistenza della Notartel (tel.: 0636209306 - fax.: 0632650077 - email.: helpdesk@notariato.it) è a vostra disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Convegno sulla "Sicurezza giuridica nella società dell'informazione": i materiali disponibili on line

Si possono visualizzare e ascoltare i lavori del Convegno del Consiglio Nazionale del 25 e 26 settembre svoltosi a Roma sui temi del documento informatico e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

I file "streaming video" sono direttamente disponibili sul sito ufficiale del CNN alle pagine "Chi siamo" dedicate ai Convegni e Materiali oltre che dall'Area Stampa.

Inoltre si possono scaricare in formato pdf le relazioni e le presentazioni tematiche.

Collegatevi alle pagine Convegni e Materiali link

<http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.faf871f13f8e37133d118210b1918a0c?vgnextoid=9370b17d083fc110vqnVCM1000001719a8c0RCRD&vgnextchannel=e330b17d083fc110vqnVCM1000001719a8c0RCRD>

LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO

Cliccando su questo link è possibile accedere alle Linee guida in tema di Antiriciclaggio predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/2783_kquefggson.pdf

Il nuovo manuale per l'accesso alla Banca dati della Deontologia Notarile è "online"

E' disponibile *online* il nuovo manuale operativo per l'accesso alla Banca dati della Deontologia.

La nuova versione riporta gli aggiornamenti recentemente apportati alla Banca dati anche a seguito delle osservazioni pervenute dai notai. La consultazione del manuale è possibile agli indirizzi:

<http://deontologia.notartel.it>, per chi accede con connettività Notartel;

<http://deontologia.notariato.it>, per chi accede da Internet.

L'accesso è disponibile dalle sezioni "Strumenti" e Speciali > "Deontologia Notarile" della RUN.

Da connettività Notartel non occorrono credenziali.

Da Internet è necessario inserire le credenziali per l'accesso alla RUN, già in possesso del Notaio.

Per il supporto alla consultazione e richieste di informazioni è possibile fare riferimento all'Helpdesk di Notartel raggiungibile ai contatti: email: helpdesk@notariato.it e tel: 06-36209306.

DIRITTO DI FAMIGLIA

E' stato segnalato in lista sigillo il sito di G. Oberto, grande esperto della materia, dove è possibile trovare molto materiale in materia di convivenze, diritto di famiglia, regimi patrimoniali.

Oberto è docente e magistrato i suoi scritti rispecchiano una grande equilibrio tra teoria e pratica.

<http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/6218/famiglia.htm>

Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni > Agenda

http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612

DATA: 27 - 30 novembre 2008

LUOGO: Firenze, Fortezza da Basso, Piazzale Bambine e Bambini di Beslan

ARGOMENTO: **XLIII Congresso Nazionale del Notariato**

L'iscrizione è obbligatoria entro il 15 ottobre 2008

Il programma provvisorio dei lavori, le informazioni relative all'organizzazione e i moduli di prenotazione, si possono consultare on line dall'area dedicata al Congresso, accessibile dal sito della Fondazione oltre che dalla home page della RUN.

La partecipazione al Convegno è valida ai fini del riconoscimento di 15 Crediti Formativi Professionali.